



Paolo Giardini

Consulente per la sicurezza delle Informazioni
Eucip Certified Informatics Professional

AIP – OPSI – AIPSI – CLUSIT - ISSA - FORMEZ - ILS

Privacy e Pubblica Amministrazione

Perugia 26 giugno 2008

OPSI - AIP

- OPSI - Osservatorio Privacy e Sicurezza Informatica nasce in seno all'Associazione Informatici Professionisti.
 - Ha come scopo lo studio delle problematiche relative alla Sicurezza informatica ed ai rischi legati alla tutela dei dati personali e confidenziali.
 - Promuove la cultura della Sicurezza Informatica.
 - Si propone come centro di concertazione e di confronto tra le varie associazioni, gruppi e aziende pubbliche e private che si occupano di sicurezza.
 - Rappresenta AIP presso il Garante Privacy al tavolo per la redazione del Codice Deontologico per i servizi di telecomunicazione.
-

Principi di base

Il titolare è la Pubblica Amministrazione nel suo insieme, o l'organo che ha il completo controllo del trattamento

- I trattamenti effettuati debbono sottostare agli obblighi di Liceità e Correttezza
- i dati personali debbono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- essere esatti e se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il trattamento dei dati comuni da parte della P.A. (art. 18)

- Tutti i soggetti pubblici esclusi gli enti pubblici economici
 - Qualunque trattamento di dati comuni è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
 - Obbligo di osservare i presupposti e i limiti stabiliti dal Codice privacy, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti
 - Anche in mancanza di una norma di legge o di un regolamento che lo preveda espressamente
 - In linea generale, **non serve il consenso**
 - Salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
 - Obbligo di **Informativa**
-

Comunicazione dei dati comuni ad altri soggetti pubblici (art. 19)

- Se prevista
 - Da una norma di legge
 - Da un regolamento
 - Ovvero, se è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
 - Nel caso in cui manchino leggi o regolamenti deve essere effettuata una **comunicazione al Garante** (art. 39)
 - Silenzio assenso dopo 45 giorni
-

Comunicazione a privati e diffusione dei dati comuni da parte della P.A.

I soggetti pubblici esclusi gli enti pubblici economici possono

- Comunicare i dati personali ai privati
- Oppure diffonderli

Solo se ciò è previsto da una legge o da un regolamento

Trattamento dei dati sensibili nella P.A.

Trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge che specifichi (art. 20,co. 1)

- i dati che possono essere trattati
- le operazioni eseguibili
- le rilevanti finalità di interesse pubblico

In caso sia specificata attività di rilevante interesse pubblico ma manchi l'individuazione del tipo di dati e delle operazioni deve essere approntato un regolamento sottoposto al parere del Garante, da aggiornare periodicamente nella parte di individuazione dei dati e dei trattamenti effettuati

Il trattamento dei dati sensibili nella P.A.

Consentito solo se autorizzato

- da espressa disposizione di legge
 - da un **provvedimento del Garante**
 - Entrambi devono specificare le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
 - In caso di carenza legislativa si applicano le disposizione dell'art. 20, commi 2 e 4
-

Il trattamento dei dati giudiziari nella P.A.

In caso di carenza legislativa deve essere richiesto al Garante di individuare le attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento ai sensi dell'art. 26, co.2 e dovrà essere approntato un regolamento sottoposto al parere del Garante, da aggiornare periodicamente nella parte di individuazione dei dati e dei trattamenti effettuati

Le rilevanti finalità di interesse pubblico (1)

- le finalità di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo: dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
 - Istruzione, formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario
 - Attività di controllo, ispettive, di verifica della legittimità, del buon andamento e dell'imparzialità
 - Archivi di Stato e altri archivi storici di enti pubblici
-

Le rilevanti finalità di interesse pubblico (2)

- Rapporti con gli enti di culto, confessioni religiose e comuni religiose
 - Trattamenti dei soggetti pubblici che fanno parte del sistema statistico nazionale
 - Ricorsi e sanzioni amministrative
 - Tutela dei diritti in sede amministrativa e giudiziaria
 - Accesso ai documenti amministrativi
 - Conferimento di onorificenze, ricompense
 - Riconoscimento della personalità giuridica
 - Requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine
 - Volontariato e obiezione di coscienza
-

Maggiori informazioni

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1407332>

Grazie per l'attenzione

paolo.giardini@aipnet.it

<http://www.aipnet.it> - <http://opsi.aipnet.it> - <http://www.solution.it>